



REVO Specialty

Polizza Responsabilità Civile del Vettore Stradale e Danni alle Merci Trasportate

Assicurato: DOMA Srl
Numero di polizza: OX00023290

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona 05850710962;

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinurance.com
www.revoinurance.com

Scheda Riepilogativa

Polizza N.: OX00023290

<p>1. Contraente</p>	<p>DOMA Srl Via Nazionale delle Puglie, VI Trav. N° 19 CAP 80026 Casoria (NA) P.IVA 05533011218</p>
<p>2. Società Assicurate</p>	<p>1) DOMA Srl Via Nazionale delle Puglie, VI Trav. N° 19 CAP 80026 Casoria (NA) P.IVA 05533011218</p>
<p>3. Periodo di validità della polizza</p>	<p>Dalle ore 24.00 del 03/05/2024 Alle ore 24.00 del 03/05/2025</p>
<p>4. Massimale per sinistro e Sottolimiti - SEZ II - Responsabilità Civile del Vettore Stradale</p>	<p>€ 36.000,00 per autocarro e Sinistro durante il trasporto nazionale € 50.000,00 per autocarro e Sinistro durante il trasporto internazionale € 50.000,00 per autocarro e Sinistro in caso di inapplicabilità dei limiti di legge o convenzione € 50.000,00 per magazzino, ubicazione e sinistro</p>
<p>5. Massimale per sinistro e sottolimiti - SEZ III - Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto</p>	<p>€ 50.000,00 per autocarro e Sinistro durante i trasporti € 50.000,00 per Sinistro durante le giacenze in corso di viaggio</p>
<p>6. Condizioni di Assicurazione</p>	<p>L'assicurazione è prestata sulla base delle Norme Comuni, delle Condizioni Generali, delle clausole di cui alle Sezioni II e III e delle condizioni comuni di cui alla Sezione IV</p>
<p>7. Franchigie e Scoperti - SEZ II - Responsabilità Civile del Vettore Stradale</p>	<p>Franchigia € 250,00 per tutti gli altri avvenimenti, ma: Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per danni conseguenti a furto totale o parziale, rapina, mancata riconsegna, smarrimento ed ammanchi in genere - elevato al 20% minimo € 500,00 in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione e sicurezza. Scoperto 15% con il minimo di € 500 per dolo, colpa grave</p>
<p>8. Franchigie e Scoperti - SEZ III - Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto</p>	<p>Franchigia € 250,00 per tutti gli altri avvenimenti, ma: Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per furto, rapina, ed ammanchi in genere Scoperto 20% minimo € 500,00 in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione</p>
<p>9. Estensione territoriale</p>	<p>Territorio nazionale, della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, paesi dell'Europa geografica</p>

10. Premio annuo	<p> <i>Premio Imponibile annuo:</i> € 2.666,67 <i>Imposte (12,5%):</i> € 333,33 <i>Premio lordo annuo:</i> € 3.000,00 </p> <p>Regolazione al tasso dello 0,22% da applicarsi al fatturato noli consuntivo</p>
11. Frazionamento semestrale	<p> <i>Premio Imponibile:</i> € 1.333,33 <i>Imposte (12,5%):</i> € 166,67 <i>Premio lordo:</i> € 1.500,00 </p>
12. Riparto Revo Insurance S.p.A.	<p>100%</p>
13. Assicuratore	<p>REVO Insurance S.p.A.</p>
14. Recapiti dell'Assicuratore	<p> Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano E-mail: info.revo@revoinsurance.com PEC: revo@pec.revoinsurance.com Tel: 02 92885700 Fax: 02 92885749 </p>
15. Contatti in caso di Sinistro	<p> E-mail: marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com </p>
16. Intermediario Broker/Agente	<p>Motor & Cargo Insurance Specialist Srl</p>
17. Sezioni ed Allegati di Polizza	<p> Glossario Sez. I. Norme Comuni Sez. II. Responsabilità Civile del Vettore Stradale Sez. III. Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto Sez. IV. Condizioni comuni alle Sezioni II e III Sez. V. Norme in caso di sinistro </p> <p> Allegato 1: Clausola Intermediario Allegato 2: Condizioni da approvare specificamente per iscritto Allegato 3: Informativa Trattamento Dati Personali </p>

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Assicurazione:	Il contratto di Assicurazione
Avaria Comune	il deterioramento di un bene, di un componente di un sistema o del sistema nel suo complesso, che lo rende inservibile o incapace di continuare a fornire la prestazione o funzione, la cui causa, fra le altre, è una decisione o un'azione umana
Commissario d'Avaria:	una persona e/o un'azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie assicurative nella gestione delle avarie alle merci trasportate e/o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht aerei, treni) e che, in particolare, perizia e quantifica i Danni
Compenso di Salvataggio:	l'importo dovuto al proprietario della Merce salvata oltre alle spese e/o Perdite subite e reclamate da chi è intervenuto, purché sia raggiunto, anche parzialmente, un risultato utile
Contraente:	Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Danno:	l'avaria derivante alle merci dal Sinistro per il quale è prestata l'Assicurazione.
Deposito:	L'operazione di custodia a titolo oneroso delle merci su richiesta delle stesse.
Franchigia:	l'importo, in cifra fissa o in percentuale del valore assicurato, da dedurre dall'Indennizzo.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società ai sensi di Polizza in caso di sinistro.
Intermediario:	il broker o l'Agente di assicurazione indicato in Polizza.
Massimale:	il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento che la Società assume riguardo ad una Copertura Assicurativa.
Merci:	container, trailer, colli, casse, merci e beni di qualunque natura imballate o no e quant'altro sia oggetto di un contratto di trasporto.
Perdita:	la Perdita materiale delle merci a seguito di un Rischio assicurato.
Perdite economiche:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o di danneggiamento di cose
Polizza:	Il documento scritto che prova l'assicurazione
Premio:	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di polizza e qualsiasi premio di regolazione previsto in un'appendice alla presente polizza.
Posta Elettronica Certificata (PEC):	l'indirizzo di posta elettronica certificata previsto nella Scheda di Polizza ovvero quello successivamente indicato dal suo intestatario secondo quanto previsto dall'Assicurazione in merito alla forma delle comunicazioni ovvero, in assenza di previsione espressa, risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC, istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
Scoperto:	la percentuale di Danno risarcibile a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale risulta operante una Copertura Assicurativa prevista dall'Assicurazione
Società/Assicuratore:	l'impresa assicuratrice e quindi REVO Insurance S.p.a., Viale dell'Agricoltura, 7 Verona, PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Spese di Salvataggio:	le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del Sinistro, per evitare, ridurre o minimizzare il danno alle merci.
Subvettore:	Il vettore cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro vettore.

Transito	operazione di scarica, giacenza e ricarica delle merci nell'ambito di un contratto di trasporto senza addebito di oneri di Deposito, fermo che possono essere previsti addebiti per sosta prolungata.
Veicolo	l'autocarro o motrice, il rimorchio o semirimorchio
Vettore	Il soggetto che si occupa, verso corrispettivo ed in base alle Leggi vigenti, a trasferire le cose da un luogo all'altro.

Sezione I – NORME COMUNI

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. civ.

Art. 2 – FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione devono essere provati per iscritto.

Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dall'ora e dal giorno previsti nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di Premio.

Il Premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza.

Qualora il Premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di Rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del Premio.

Art. 4 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telex/telegramma o posta elettronica (e-mail):

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

E-mail: info.revo@revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Tel: 02 92885700

Fax: 02 92885749

a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette all'Assicuratore:

E-mail: revo@pec.revoinsurance.com

b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato, all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni mutamento che possa portare ad un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato, così come qualsiasi altro soggetto comunque avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, decade da ogni diritto se dolosamente non adempie all'obbligo di avviso di Sinistro entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato. Se l'inadempimento è colposo, la Società ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 8 – INTERVENTO DELLA SOCIETÀ

La Società può intervenire direttamente, a sua discrezione, per limitare il danno e ha il diritto di chiedere all'Assicurato e questi, se ne dispone, ha l'obbligo di fornire i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.

Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto od a mezzo di rappresentanti e periti in qualsiasi operazione attinente al Sinistro non implicano atto di possesso né ammissione alcuna sull'operatività della Polizza e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale dell'Assicurazione.

Art. 9 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità e le cause del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano compiuto gli obblighi in caso di sinistro indicati al relativo articolo di polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le perizie sono di proprietà della Compagnia che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di trasmetterle in tutto o in parte.

Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente devono dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. Se l'Assicurato omette dolosamente di darne avviso, l'Assicuratore non è tenuto a pagare alcun indennizzo. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escludendo dal conteggio l'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore, rispetto alla presente copertura assicurativa, sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. La Società, dopo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà recedere dalla presente assicurazione con un preavviso di 15 giorni.

Art. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata o della mail certificata. Il recesso intimato dall'Assicuratore, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della mail certificata. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, l'Assicuratore mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le Imposte Governative.

Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà delle parti contraenti disdire la presente polizza in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni (7 giorni per i rischi scioperi, sommosse ecc.) da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

In tal caso, l'Assicuratore non sarà tenuto a rispondere dei sinistri occorsi sui trasporti effettuati successivamente al trentesimo giorno (settimo giorno per i rischi scioperi) dalla data della lettera di disdetta, restando invece responsabile sino alla conclusione dei trasporti iniziati in tempo utile.

Il recesso opererà automaticamente e senza necessità di comunicazione allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa (CSI) e Repubblica Popolare Cinese.

L'Assicuratore avrà comunque il diritto di esigere il versamento dei premi dovuti ma non ancora pagati.

Art. 13 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

La presente polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla presente polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti da cui all'Art. 28 c.p.c., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa, sarà territorialmente competente il Foro di Milano con esclusione di qualunque altro foro astrattamente competente. La competenza esclusiva del Tribunale di Milano opererà anche per le chiamate in garanzia e manleva.

Sezione II – RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE STRADALE

Art. 1 – OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per risarcimenti da esso dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di Vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale, per Perdita o Avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.

L'assicurazione non è in alcun caso operante:

- a) per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi ai sensi delle leggi vigenti e/o non iscritti all'albo degli autotrasportatori di merci per conto terzi, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.
- b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato affidi il trasporto ad un sub-vettore terzo in espressa violazione del divieto posto dall'articolo 1 comma 247 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).
- c) per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dal Contraente/Assicurato.

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per Perdita o Avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

Salvo che non sia diversamente previsto da specifiche clausole della presente assicurazione, la garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci - anche se non caricate sugli automezzi - verificatesi prima, durante o dopo il corso del viaggio - nonché durante le operazioni di carico e scarico, posizionamento e/o trasbordo, a condizione che dette soste o attività siano strettamente dipendenti e direttamente correlate all'ordinaria esecuzione del trasporto. L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Art. 3 – TRASPORTI NAZIONALI - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e fine tra località dello stesso territorio nazionale italiano inclusi lo Stato Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Il limite massimo dell'obbligazione dell'Assicuratore è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali, fino alla concorrenza per ogni Veicolo del Massimale più avanti precisato.

Fermi restando tali limiti, per ogni Sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il Massimale indicato nel seguente ed apposito articolo di Polizza.

Le somme di cui sopra devono intendersi sempre al lordo di eventuali Franchigie o Scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia e le spese che il Contraente/Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate.

Art. 4 – TRASPORTI INTERNAZIONALI - LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione vale anche per i trasporti internazionali sottoposti al regime della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 Maggio 1956, resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre 1960 n. 162, 1 ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 Luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n. 242(indicata per brevità nella presente clausola come CMR). Il limite massimo dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23 paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della CMR, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, sino a concorrenza della somma specificata nell'apposito articolo di Polizza più avanti riportato.

La Società non risponde pertanto di maggiori e speciali responsabilità a carico del Vettore e, fra queste, la particolare responsabilità per Merci accettate con:

- dichiarazione di valore;
- interesse speciale alla riconsegna;
- impegno speciale su un termine di riconsegna e/o alla consegna per la partecipazione /esibizione ad un determinato evento.

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato per:

- Mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della riconsegna della Merce (art. 21 della CMR);

- Perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (art. 11 della CMR);
- Omissioni, inesattezze ed insufficienze sulla lettera di vettura delle indicazioni richieste dall'art. 7 della CMR).

Fermi restando tali limiti, per ogni Sinistro che coinvolga Merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più Veicoli, l'obbligazione della Società non potrà eccedere il Massimale indicato nell'apposito articolo di Polizza.

Le somme di cui sopra devono intendersi sempre al lordo di eventuali Franchigie o Scoperti.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese che il Contraente/Assicurato abbia ragionevolmente sostenuto per evitare o diminuire il Danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle Merci trasportate.

Art. 5 - RISCHI ESCLUSI

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di:

- atti od omissioni commessi dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne risulterà probabilmente. Qualora l'Assicurato sia una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori;
- appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle Merci perpetrati dal Vettore, sub-vettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero con il concorso o la complicità degli stessi;
- infrazioni alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del Veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle Merci;
- bagnamento, se le merci sono state caricate su autoveicoli aperti o se non erano adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.

La Società non è inoltre obbligata per i Danni e le Perdite causati direttamente od indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, nonché atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- violazione di blocco o contrabbando, commerci, attività o traffici proibiti o clandestini;
- esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrate, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili, ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- atti di terrorismo;
- atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed esondazioni, alluvioni, trombe d'aria e uragani; salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non sia conseguenza di tali atti od eventi.

Art. 6 - CLAUSOLA CORRIERE

L'assicurazione è inoltre operante per garantire l'Assicurato nella sua qualità di corriere, intendendosi per esso l'impresa di autotrasporto, iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori come precedentemente indicato, che effettui il trasporto di collettame avvalendosi anche di sub-vettori, mediante raggruppamento di più partite e spedizioni con servizio fra località diverse.

In relazione a tale attività le condizioni di garanzia precedentemente previste si intendono così parzialmente modificate:

- nell'assicurazione è inclusa la responsabilità dell'Assicurato per la Perdita od Avaria derivante da incendio nonché da furto delle Merci durante la loro sosta a terra nei magazzini od aree di deposito o di Transito di proprietà od in gestione dell'Assicurato.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione di garanzia sarà operante a condizione che:

- le Merci risultino depositate in locali chiusi e sottoposti a costante custodia;
- Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Merci, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate infisse nel muro. Nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure se non

rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Sono pertanto esclusi i Danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti od inferriate senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

2. Il limite temporale di validità dell'assicurazione nella località a destino è elevato a:
 - 30 giorni nel caso di "soste tecniche" quali definite dalle vigenti regolamentazioni legislative od amministrative, fermo restando che il mittente, il ricevitore o chi per esso non potranno avere alcuna ingerenza diretta nelle decisioni riguardo tali soste;
 - 90 giorni nel caso di giacenza delle merci nei magazzini dell'Assicurato o di terzi causate da impossibilità di normale riconsegna delle merci stesse al destinatario per motivi non imputabili a fatto dell'Assicurato. In caso di Perdita o Danno l'Assicurato dovrà presentare la documentazione attestante l'impossibilità della normale riconsegna, incluse le richieste scritte fatte al mittente riguardo le istruzioni per la prosecuzione delle merci.

Art. 7 – DOLO, COLPA GRAVE ED APPROPRIAZIONE INDEBITA

La Società tiene inoltre indenne l'Assicurato di quanto da esso dovuto, a seguito di vertenza giudiziale, in relazione a:

1. colpa grave dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi;
2. dolo perpetrato dai dipendenti dell'Assicurato, nonché dei sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi;
3. appropriazione indebita, furto o raggio perpetrati dai dipendenti dell'Assicurato, dai sub-vettori e/o rispettivi dipendenti od ausiliari o con il concorso degli stessi.

Pertanto, qualora per effetto dell'applicazione:

1. dell'ultimo comma dell'art. 1696 del Codice Civile nei trasporti nazionali;
2. dell'art. 29 della CMR nei trasporti internazionali,

l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto nel Codice o nella CMR, la Società tiene indenne l'Assicurato stesso anche di quanto da esso dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per Veicolo e sinistro specificatamente indicati nei successivi articoli, ferme comunque le esclusioni di polizza e gli scoperti e le franchigie specificate.

Art. 8 – TOLLERANZA PORTATA UTILE

L'operatività della presente garanzia non sarà in alcun caso pregiudicata da infrazioni alle norme di Legge vigenti in materia di portata massima del veicolo purché l'eventuale eccedenza si mantenga entro un limite di tolleranza non superiore al 20% della portata stessa. Resta in ogni modo inteso che la qui indicata estensione di garanzia deve intendersi prestata sino alla concorrenza, per ogni Sinistro e per ogni autoveicolo, delle somme massime assicurate come riportato nei seguenti articoli della presente Polizza.

Naturalmente al verificarsi del sovraccarico viene a cessare immediatamente, se prestata, la garanzia per trasporti di Merci deperibili effettuati con mezzi frigoriferi.

Art. 9 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO: SORVEGLIANZA E CUSTODIA

L'operatività della garanzia nel caso di furto del Veicolo è subordinata alla circostanza che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, il Veicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave:

- a) sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista o accompagnatore, persone di scorta nelle immediate vicinanze del Veicolo);
- b) ovvero, sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) ovvero, soste in aree portuali e/o aeroportuali che risultino recintate e con i varchi sotto controllo.

Al di fuori delle precedenti ipotesi, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del Veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati sia staccati dalla motrice, avvenga mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tal caso l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'autocarro, sul trattore, sul rimorchio, o semirimorchio sia correttamente installato e messo in funzione

un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 e/o norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;

- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'autoveicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza, anche momentanea, dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore, quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto, tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, intendendosi per chiavi tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione del sistema antifurto.

In caso di ritrovamento del Veicolo deve essere immediatamente richiesto l'intervento delle Autorità e/o dell'Assicuratore e/o del perito da esso incaricato, affinché venga specificatamente verbalizzato lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente, con obbligo per l'Assicurato o chi per esso di astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato prima di tale obbligatoria constatazione.

La mancata constatazione anzidetta comporterà l'inoperatività della copertura. Il presente capoverso non si intenderà tuttavia applicabile:

- a) qualora la constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del Veicolo, purché siano state riconsegnate tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto;
- b) nel caso in cui l'Assicurato dia prova dell'installazione dello stesso in conformità a quanto indicato precedentemente.

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto, l'Assicurato si impegna a:

- presentare immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare tempestiva comunicazione all'Assicuratore;
- provvedere alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche precedentemente indicate.

Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

La garanzia è comunque operante in caso di sottrazione del Veicolo in seguito ad incidente stradale che impedisca all'autista di rispettare gli obblighi precedentemente previsti.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per Perdita o Avaria di Merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che la Società si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

L'eventuale inosservanza da parte dei terzi delle prescrizioni relative alla custodia delle Merci previste dal presente articolo non comporterà, agli effetti dell'operatività della garanzia, decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo. Tuttavia lo Scoperto si intenderà maggiorato nella misura più avanti precisata.

Art. 10 - SCIOPERI E SOMMOSSE

In parziale deroga al disposto dell'art. "RISCHI ESCLUSI" - qualora a seguito di vertenza giudiziaria e con sentenza di condanna, il Contraente o l'Assicurato fosse tenuto al risarcimento - quale responsabile - per Danni materiali e diretti subiti dalle Merci in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, serrate, atti dolosi, di vandalismo o sabotaggio, l'assicurazione si intende operante nei limiti e termini previsti nella presente Polizza.

Quanto precede sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia partecipato attivamente agli eventi stessi ovvero qualora il Contraente o l'Assicurato sia la causa che hanno dato origine agli eventi.

Sezione III - ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Sono a carico della Società tutti i Danni e le Perdite materiali e diretti che le Merci, per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato ad assicurare, subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente stesso, a causa di tutti i rischi, salvo quelli direttamente od indirettamente causati da:

- a) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un Danno ne potrebbe risultare;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del Vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio o di preparazione delle Merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore sia nel Container o similare, o inadeguata protezione della Merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della Merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione, calo naturale;
- f) ritardo o Perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommosse originate dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio, anche temporaneo, o loro conseguenze, o tentativo a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- j) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- k) terrorismo o da persone che agiscono per scopi politici quando essi non siano avvenuti nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio - Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 22.01.2002.

Ai fini dell'applicabilità delle lettere a) e b) che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

Art. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER OGNI TRASPORTO

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le Merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito dal quale ha inizio la spedizione in base a quanto previsto dai documenti di trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle Merci:

- a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto
- b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto, ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.

In ogni caso l'assicurazione cessa per i trasporti effettuati a mezzo autocarro alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle Merci assicurate nel luogo di destinazione.

Art. 3 - VALORE ASSICURABILE

Per le Merci per le quali il Contraente abbia ricevuto mandato di provvedere all'assicurazione:

L'assicurazione è prestata, nei limiti dei massimali stabiliti nell'apposito articolo di Polizza, in base al prezzo di fattura delle Merci o, in mancanza, in base al valore di mercato delle stesse nel luogo ed al momento della caricazione aumentato delle spese di trasporto e di assicurazione.

Sono inoltre assicurabili gli importi maturati o maturandi a titolo di oneri fiscali e doganali, sempreché l'Assicurato sia tenuto a risponderne verso gli uffici finanziari interessati e ne abbia preventivamente richiesta la copertura.

Si precisa inoltre che il valore assicurabile si intende costituito come segue:

- a) per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita: i costi di produzione, trasporto ed oneri accessori;
- b) In caso di danno parziale il danno risarcibile è riferito al costo di ricostruzione o rimpiazzo delle parti danneggiate.

Art. 4 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Qualora per i medesimi rischi siano state contratte anche da diversi Contraenti, separatamente, più assicurazioni sulle merci presso altri Assicuratori, si applicherà l'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 5 - ASSICURAZIONE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO

L'Assicurazione dei trasporti di cui alla presente sezione di Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di Sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia. Rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dai Contraenti.

Art. 6 - LIMITI DI INDENNIZZO ED OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE FURTO PER LE MERCI SCARICATE A TERRA IN AREE E/O DEPOSITI DI PROPRIETÀ OD IN GESTIONE ALL'ASSICURATO E/O SUOI INCARICATI.

Per i rischi derivanti dalle Merci in sosta o giacenza o deposito, sempreché in corso di viaggio, quando scaricate a terra, in aree chiuse o depositi o magazzini di proprietà od in gestione al Contraente od ai suoi incaricati, l'esposizione massima della Società non potrà in alcun modo eccedere per singolo Sinistro, il Massimale indicato all'apposito articolo di Polizza.

L'efficacia della garanzia furto è subordinata al fatto che i magazzini o depositi ove siano giacenti o depositate le Merci siano dotati di sistema di chiusura o protezione minima, ovvero che ricorra una delle due seguenti condizioni:

- Che ogni apertura verso l'esterno dei locali ove siano contenute le Merci, situata a meno di 4 metri di altezza verticale dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili, sia protetta da robusti serramenti e chiusi con serrature o lucchetti od altri congegni se manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure che singolarmente tali aperture siano protette da inferriate stabilmente fissate ai muri, la cui luce non deve eccedere la superficie di 900 cmq, e con almeno un lato non eccedente i 18 cm.
- Che sia attivato un valido sistema antifurto, certificato.

Qualora le Merci siano scaricate a terra in aree scoperte, l'efficacia della garanzia furto è subordinata al fatto che l'area perimetrale sia protetta da una rete di recinzione la cui altezza verticale dalla linea del suolo non deve essere inferiore a metri 4, e che l'ingresso o gli ingressi dell'area siano chiusi da lucchetti o altri validi sistemi di chiusura. Qualora la rete di recinzione sia di altezza dal suolo minore di 4 metri, allo scopo di non inficiare la garanzia furto dovrà essere installato un sistema di allarme perimetrale, prodotto da società certificata.

Art. 7 - CLAUSOLA RAPINA

In caso di rapina dovrà essere presentata immediatamente circostanziata denuncia alle Autorità competenti che indichi, oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- a) i dati di identificazione della motrice e/o rimorchio/semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);
- b) ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- c) le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
- d) l'esistenza a bordo di eventuale dispositivo anti - rapina o di altri speciali sistemi di protezione o sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

Il Sinistro dovrà inoltre essere notificato all'Assicuratore - mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, telex o telefono - immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità di rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e dell'Assicuratore (o del Commissario d'Avaria) perché sia verbalizzato lo stato delle portiere e di ogni dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi anzidetti, la Società è liberata.

Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società è liberata in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del Danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del sinistro.

In ogni caso il pagamento dell'indennità per Perdite o Danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il limite riportato all'apposito articolo di Polizza.

Art. 8 – CLAUSOLA FURTO TOTALE

La garanzia viene estesa ai Danni e alle Perdite materiali e diretti, che colpiscono le Merci assicurate in conseguenza di sottrazione, mediante furto, dell'intero automezzo e/o del solo rimorchio o semirimorchio, anche qualora staccati dalle rispettive motrici.

L'operatività della garanzia è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, i veicoli, la cui cabina dovrà avere le portiere chiuse a chiave, siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del Vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze del Veicolo;
- b) che durante le anzidette fermate o soste i Veicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) che i Veicoli stessi sostino in aree recintate e con varchi sotto controllo.

Qualora non risultino osservate le prescrizioni precedenti, la garanzia è tuttavia operante limitatamente ai casi di:

- a) sottrazione dell'intero automezzo mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;
- b) sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

L'efficacia della garanzia prestata ai sensi del presente articolo è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- a) che sull'automezzo, sul rimorchio e/o semirimorchio sia correttamente installato un dispositivo antifurto satellitare certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari, come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17 o da norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56 CE;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli dell'automezzo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano immediatamente consegnate all'Assicuratore – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate, o fatte effettuare, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto, per qualsiasi motivo;
- e) che in caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle predette chiavi dell'antifurto sia presentata immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrata tempestiva comunicazione all'Assicuratore, provvedendosi alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche più sopra riportate; resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta comunicazione all'Assicuratore del tipo e numero di matricola del nuovo antifurto installato sull'autocarro.

Si precisa che per chiavi si intendono tutti i dispositivi di inserimento e fissaggio dell'apparecchio antifurto.

Qualora non ricorra almeno una delle condizioni di cui sopra la Società non è liberata, e ciò sia che il trasporto venga effettuato a mezzo di automezzi di proprietà e/o gestione del Contraente e/o Assicurato, sia a mezzo di automezzi di terzi, ma potranno applicare uno Scoperto maggiorato nella misura più avanti precisata.

In caso di Sinistro dovrà anche essere presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente che indichi, oltre a tutti i particolari dell'avvenimento:

- a) i dati di identificazione della motrice e/o del rimorchio / semirimorchio (marca, tipo, targa e altri elementi di riconoscimento);
- b) ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- c) le generalità complete dell'autista o degli autisti del mezzo vettore;
- d) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza.

Copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

Il Sinistro dovrà inoltre essere notificato all'Assicuratore – mediante comunicazione da fornirsi a mezzo telegramma, e-mail, telex o telefono – immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di comprovata impossibilità a rispettare detto termine.

In caso di ritrovamento del mezzo vettore dovrà essere immediatamente chiesto l'intervento dell'Autorità e dell'Assicuratore (o del Commissario d'Avaria) della Società perché sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo, prima della riconsegna del mezzo vettore da parte delle Autorità.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi anzidetti, la Società è liberata.

Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società è liberata in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del Danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, di adozione e utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, di alterazione colposa delle tracce del Sinistro.

In ogni caso il pagamento dell'indennità per Perdite o Danni conseguenti a sottrazione del mezzo vettore sarà effettuato non prima che siano trascorsi 90 giorni dall'evento salvo che il mezzo sia stato recuperato prima di tale termine, nel qual caso resta fermo il limite riportato all'apposito articolo che segue.

Art. 9 - FURTO PARZIALE DI COLLI INTERI

La garanzia viene estesa ai Danni materiali e diretti che colpiscono le Merci assicurate in conseguenza di furto di singoli colli interi.

La garanzia è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autocarro

oppure

- b) mediante manomissione dei teloni o degli altri mezzi di protezione del carico che lasci segni evidenti sugli stessi

oppure

- c) durante le soste dei Veicoli in locali chiusi con mezzi appropriati e sorvegliati, mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura.

Sempreché l'effrazione o lo scasso o la manomissione siano stati constatati dall'Assicuratore (o dal Commissario d'Avaria) della Società e dalle competenti Autorità.

In caso di Sinistro dovrà essere pure presentata immediatamente circostanziata denuncia scritta all'Autorità competente e copia di detta denuncia dovrà essere trasmessa all'Assicuratore.

L'inosservanza degli obblighi anzidetti comporta decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Sezione IV – NORME COMUNI ALLE SEZIONI II e III

Art. 1 - OPERATIVITÀ DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le garanzie assicurative del presente contratto sono prestate in forma automatica e quindi senza necessità di preavviso dei singoli trasporti o spedizioni.

Art. 2 - PERIODO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è operante per tutti i trasporti che hanno avuto inizio durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La garanzia per ogni trasporto cessa al completamento dello stesso in conformità a quanto in seguito previsto, anche se nel frattempo l'assicurazione abbia terminato i suoi effetti.

Art. 3 - DURATA E TACITO RINNOVO

La presente Polizza è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 03.05.2024 alle ore 24.00 del 03.05.2025, intendendosi automaticamente rinnovata per un ulteriore esercizio assicurativo (03.05 - 03.05) contro pagamento del Premio come successivamente indicato, salvo disdetta e recesso con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza, da esercitarsi a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.

Art. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione sarà operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali nell'ambito del territorio nazionale, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e nei paesi dell'Europa geografica ed eventuali altri Paesi che potranno essere di volta in volta concordati fra le parti.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o su traghetti o mezzi di trasporto lagunare, lacustre o fluviale, a condizione che le Merci rimangano sempre sul Veicolo adibito al trasporto terrestre.

Art. 5 - MERCI ESCLUSE

Sono esclusi dall'Assicurazione, salvo esplicito accordo fra le parti, i trasporti di:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti,
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi,
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione,
- d) piante
- e) animali vivi
- f) veicoli trasportati a mezzo bisarche
- g) armi e munizioni in genere
- h) esplosivi
- i) tabacchi
- j) prodotti farmaceutici ed emoderivati
- k) telefoni cellulari, prodotti hi-tech e relativi accessori o ricambi
- l) piombo, rame e zinco
- m) pelli e pellicce
- n) effetti personali e masserizie
- o) merci da trasportarsi con cisterne salvo specifico accordo fra le parti
- p) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata salvo specifico accordo fra le parti.

In caso di Danno, risarcibile a termini di Polizza, a Merci usate, non verranno considerati reclami su eventuali danni preesistenti o di natura estetica e/o che non incidono sulla funzionalità delle Merci.

Art. 6 - ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CIBERNETICI

In deroga a tutte le Condizioni di Polizza, questa assicurazione non copre in alcun caso le responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente od indirettamente, dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatico o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Art. 7 - SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (ED. 11.8.2010)

La Società non è tenuta a prestare copertura nè è obbligata a pagare alcun Indennizzo o a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente (Polizza) qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle

Nazioni Unite o da (provvedimenti relativi a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 8 - Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith 1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, Pag. 17 di 28 when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da: 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività; 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici. 1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 9 - COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto. 2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where: 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

1. Nonostante disposizioni contrarie se previste in polizza, la presente assicurazione non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con una Malattia Trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad esso contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza. 2. Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: 2.1. la sostanza o l'agente includa, a titolo esemplificativo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso considerato vivente o meno, e 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprenda, a titolo esemplificativo, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possa causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

Art. 10 - SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DELLE MERCI

La Società rimborserà le spese sostenute per lo sgombero della sede stradale e smaltimento delle merci irrimediabilmente danneggiate a seguito del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente Polizza, limitatamente ai trasporti effettuati con autocarri di proprietà e/o gestione diretta del Contraente.

Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di €5.000,00 per evento e per annualità assicurativa. Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre

qualsiasi Danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle Merci assicurate.

Art. 11 - GIACENZA DI TRANSITO

A precisazione di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione, si dà e si prende atto che, la garanzia assicurativa ha inizio dal momento in cui le merci lasciano il magazzino nella località di partenza per l'inizio del viaggio, continua durante l'ordinario corso dello stesso fino a che le merci non siano consegnate al magazzino di destinazione finale, con l'intesa che eventuali periodi di giacenza presso i depositi della Contraente e/o di Terzi che avvengono prima della consegna finale, non potrà eccedere il termine di 15 giorni e ciò a decorrere dalla data di arrivo della merce.

La somma assicurata per tale estensione è stabilita e fissata fino ad un massimo di Euro 50.000,00

Art. 12 - CLANDESTINI - DANNI E CONTAMINAZIONE DA CLANDESTINI

A complemento di quanto dalle Condizioni Generali di polizza e Particolari di polizza la copertura assicurativa per perdite e/o danni causati alle merci trasportate, a seguito della presenza di clandestini a bordo dei veicoli adibiti al salutare trasporto, sarà operante a condizione che i clandestini siano penetrati all'interno del veicolo furgonato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura ed all'interno di veicolo telonato mediante taglio dei teloni di protezione. In entrambi i casi l'effrazione o lo scasso dovranno essere constatati dall'Autorità competente oppure dal perito designato dalla Società.

Le merci contaminate devono essere riconosciute non conformi totalmente o parzialmente dall'Autorità sanitaria oppure dai relativi Enti competenti del Paese o luogo di destinazione.

Ai fini della valutazione e dell'entità del danno, in aggiunta alla documentazione già prevista in polizza, la Contraente/Assicurata dovrà consegnare alla Società quanto segue:

- certificato di origine delle merci;
- certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie del Paese di provenienza;
- dichiarazione, rilasciata dall'Autorità sanitaria od Enti competenti del Paese e luogo di destinazione, di mancata conformità totale o parziale delle merci;
- certificato di smaltimento, assieme alla fattura dei costi sostenuti per tale operazione.

Eventuali danni risarcibili a termini della presente estensione saranno liquidati sino alla concorrenza massima di € 5.000,00 ed a parziale deroga di quanto previsto dal precedente "Scoperti e Franchigie" della presente Sezione III°, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione dello scoperto del 15% con il minimo di € 500,00.

Art. 13 - FACOLTÀ DI CONTROLLO

L'Assicuratore avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati, unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente che abbia attinenza con gli stessi, sui quali, se richiesto, il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti desiderati.

Art. 14 - SOMME ASSICURATE - LIMITI DI INDENNIZZO

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti Massimali:

Sezione II Responsabilità Civile del Vettore Stradale

€ 36.000,00 per autocarro e Sinistro durante il trasporto nazionale

€ 50.000,00 per autocarro e Sinistro durante il trasporto internazionale

€ 50.000,00 per autocarro e Sinistro in caso di inapplicabilità dei limiti di legge o convenzione

€ 50.000,00 per magazzino, ubicazione e Sinistro durante le giacenze in corso di viaggio

Sezione III Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto

€ 50.000,00 per autocarro e Sinistro durante i trasporti

€ 50.000,00 per Sinistro durante le giacenze in corso di viaggio

Art. 15 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è operante alla condizione essenziale che l'Assicurato mantenga a proprio carico, per ogni Sinistro, i seguenti scoperti e/o franchigie, ovvero l'Indennizzo, calcolato in base alle condizioni di assicurazione, sarà pagato previa deduzione delle franchigie/scoperti più avanti elencati, salvo quanto altro previsto nelle condizioni di Polizza:

Sezione II Responsabilità Civile del Vettore Stradale

Franchigia fissa € 250,00 per ogni e qualsiasi evento ma:

- a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per danni conseguenti a furto totale o parziale, rapina, mancata riconsegna, smarrimento ed ammanchi in genere - elevato al 20% minimo € 500 in caso di inosservanza delle

- prescrizioni in materia di protezione e sicurezza
- b) scoperto 15% con il minimo di € 500,00 per dolo, colpa grave

Sezione III Assicurazione dei Danni alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto

Franchigia fissa € 250,00 per ogni e qualsiasi evento, ma:

- a) scoperto 10% con il minimo di € 250,00 per furto, rapina, ed ammanchi in genere
- b) scoperto 20% minimo € 250,00 in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di protezione

Art. 16 - CALCOLO DEL PREMIO

Alla firma della presente polizza e per ogni successiva annualità assicurativa il Contraente provvederà al pagamento di un Premio a deposito anticipato, soggetto a regolazione secondo le modalità più avanti precisate, di € 3.000,00 pagabile in due rate semestrali di € 1.500,00 ciascuna, scadenti rispettivamente il 03.05 ed il 03.05 e così scomposte:

Premio Imponibile	Imposte	Premio Lordo
€ 1.333,33	(12,5%) € 166,67	€ 1.500,00

A fine periodo assicurativo si procederà al computo della regolazione premio applicando il tasso lordo, ovvero comprensivo delle imposte governative, dello 0,22% sulla porzione di fatturato noli eccedente € 1.500.000 (al netto di I.V.A.), così come risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Qualora ricorra l'eventualità di cui sopra, entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa l'Assicurato deve fornire per iscritto all'Assicuratore la documentazione indicata al comma successivo, atta a determinare l'importo del premio complessivo dovuto e deve pagare l'eventuale conguaglio risultante entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice redatta dall'Assicuratore.

La documentazione è costituita da un estratto autentico del totale dei "Registri delle fatture emesse" o da altro documento ufficiale.

A richiesta dell'Assicuratore, il Contraente si impegna a trasmettere all'Assicuratore copia delle pagine del suddetto registro.

Se il Contraente non effettua nei tempi prescritti la comunicazione dei dati ed il pagamento del conguaglio, l'Assicuratore ha la facoltà di fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa e trova applicazione il disposto dell'art. 1901 comma 2 c.c. Per i contratti scaduti e non rinnovati, se il Contraente non adempie ai presenti obblighi, l'Assicuratore, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligato per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 17 - BAGNAMENTO

La garanzia sarà operante anche in caso di bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte. E' tuttavia condizione essenziale per l'operatività di questa estensione di garanzia che:

- le merci trasportate risultino adeguatamente imballate in relazione alle specifiche caratteristiche merceologiche;
- la caricazione su veicoli aperti sia effettuata all'insaputa del Contraente/Assicurato.

Sezione V – NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e/o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve:

- a) prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- a) non apportare, se non per il salvataggio della Merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del Veicolo e del carico nonché alle tracce del Sinistro prima dell'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore;
- b) dare immediato avviso all'Assicuratore richiedendo l'intervento del Commissario di Avaria o Perito; ove possibile, l'accertamento del Danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore della Merce e con eventuali soggetti terzi responsabili del Sinistro;
- c) trasmettere tempestivamente all'Assicuratore qualunque atto giudiziario relativo al Sinistro anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- d) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale terzo responsabile;
- e) astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

L'Assicurato è esonerato dagli adempimenti di cui al punto c) che precede, in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore all'atto della riconsegna delle Merci fino al momento in cui gli pervenga un preciso reclamo scritto o il Danno non appaia evidente. In quest'ultimo caso l'Assicurato deve trasmettere senza indugio all'Assicuratore o al broker incaricato la richiesta scritta di risarcimento ricevuta.

Qualora la sottrazione della Merce sia avvenuta unitamente al Veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, l'Assicurato o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento della Autorità competenti o dell'Assicuratore o del Perito da essi designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del Veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul Veicolo. Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviato alla Società. L'Assicurato, o chi per esso, deve astenersi dal modificare le condizioni del Veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 2 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALLE AUTORITÀ

In caso di furto od altro reato dal quale derivi un Danno od una Perdita alle Merci, l'Assicurato o chi per esso dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del Sinistro indicando:

- 1) la descrizione dei fatti;
- 2) i dati di identificazione del Veicolo;
- 3) gli elementi idonei ad identificare e quantificare la Merce trasportata;
- 4) le generalità complete dell'autista o degli autisti del Veicolo utilizzato per il trasporto, nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- 5) l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri speciali sistemi di protezione e sicurezza e la conferma della loro attivazione.

Copia della denuncia dovrà essere consegnata all'Assicuratore prima possibile.

Art. 3 – FRANCHIGIA PERITALE

L'Assicurato è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per i reclami il cui importo possa essere presumibilmente inferiore a Euro 1.500,00 al netto dell'eventuale Franchigia o Scoperto di Polizza.

Resta in ogni caso inteso che il Contraente - sotto la propria responsabilità - dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 4 – MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DEL SINISTRO

Ai fini del risarcimento del Danno l'Assicurato, in aggiunta ai documenti previsti negli articoli che precedono, deve trasmettere all'Assicuratore:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'Indennizzo;
- a) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del Veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata, i dati di identificazione dell'eventuale sub-Vettore ed il peso di ciascuna partita di Merce trasportata;
- b) i documenti di trasporto, di Deposito ed ogni atto riportante riserve sullo stato della Merce e dell'imballaggio;

- c) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del Sinistro, sia propria sia di eventuali sub-vettori, o equivalente documento per i vettori esteri, nel caso in cui tale iscrizione sia richiesta dalle vigenti norme locali;
- d) la copia della fattura del nolo e delle pagine del Registro IVA dalle quali risulti la registrazione della stessa;
- e) la copia del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 409 c.p.p. (certificato di chiusa inchiesta) qualora sia stata aperta un'inchiesta penale sulle cause del Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo da parte della Società verrà effettuato entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato avente diritto avrà presentato all'Assicuratore tutta la documentazione richiesta, e sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta dei pesi, od altri documenti che provino valore, quantità e tipo di Merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente della Perdita o del Danno una semplice nota di addebito al Vettore emessa da parte del danneggiato.

Art. 5 - CHIUSA INCHIESTA

In caso di danni che comportino l'apertura di inchiesta da parte dell'Autorità competente, la Società procede al pagamento dei sinistri anche in mancanza del verbale di chiusa istruttoria in quanto non emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Il Contraente, comunque, si impegna a fornire il presente verbale non appena disponibile ed a rimborsare l'indennità percepita dalla Società integrata dagli interessi "prime rate" praticate dalle banche, qualora dal certificato stesso risulti taluna delle decadenze previste dal contratto.

Art. 6 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società, fino a quando ne abbia interesse, si assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, l'Assicuratore lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda.


Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconoscono le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essi designati e non rispondono di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Emessa a Milano, in data 02.05.2024

Revo Insurance S.p.A.

IL CONTRAENTE



Allegato n. 1 – CLAUSOLA BROKER

CLAUSOLA BROKER – GESTIONE DELLA POLIZZA AFFIDATA ALL'INTERMEDIARIO

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto a Motor & Cargo Insurance Specialist Srl - Viale Berengario 9 - 20149Milano (di seguito il "Broker").

Pertanto, tutti i rapporti inerenti al presente contratto di assicurazione sono svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratta con la Compagnia.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto sono effettuate o ricevute per conto del Contraente dal Broker e si intendono come effettuate o ricevute dal Contraente stesso, con esclusione delle comunicazioni relative alla durata e alla cessazione del contratto. Tali comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente dal Contraente alla Compagnia e viceversa.

Tutte le comunicazioni effettuate alla Compagnia producono i loro effetti solo nel momento in cui la Compagnia stessa le riceve.

In caso di contrasto tra le comunicazioni effettuate dal Broker e quelle effettuate direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevalgono queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi diritto di rappresentanza della Compagnia da parte del Broker, il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker (o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005.

Sono fatte salve le azioni della Compagnia nei confronti del Broker, nel caso di omesso versamento del premio da parte del Broker.

Il Broker è tenuto ad informare il Contraente di quanto previsto dalla presente clausola, nell'assolvimento degli obblighi di informativa precontrattuale previsti dalla vigente normativa (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018).

Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad un diverso Broker (oppure qualora il Contraente conferisca per iscritto ad un altro Broker un analogo incarico in data successiva), l'incarico al Broker e gli effetti della presente clausola si considerano cessati e privi di effetto nei confronti della Compagnia.

La Compagnia è comunque estranea ad ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra il Contraente e il Broker (o tra questi ultimi, in caso di pluralità di intermediari assicurativi), anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

IL CONTRAENTE

Allegato n. 2 – CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, di conoscere ed approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

Sezione I – Norme Comuni

- Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**
- Art. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**
- Art. 5 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
- Art. 6 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**
- Art. 7 – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**
- Art. 10 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**
- Art. 11 – RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO**
- Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO**
- Art. 13 – ONERI FISCALI**
- Art. 14 – LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

Sezione II – Responsabilità Civile del Vettore Stradale

- Art. 3 – TRASPORTI NAZIONALI – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 4 – TRASPORTI INTERNAZIONALI – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 5 – RISCHI ESCLUSI**
- Art. 9 – DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA NEI CASI DI FURTO: SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

Sezione III – Assicurazione dei Danni Alle Merci Trasportate Per Conto dell'Avente Diritto

- Art. 6 – LIMITI DI INDENNIZZO ED OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE FURTO PER LE MERCI SCARICATE A TERRA IN AREE E/O DEPOSITI DI PROPRIETÀ OD IN GESTIONE ALL'ASSICURATO E/O SUOI INCARICATI.**
- Art. 7 – CLAUSOLA RAPINA**
- Art. 8 – CLAUSOLA FURTO TOTALE**
- Art. 9 – FURTO PARZIALE DI COLLI INTERI**

Sezione IV – Condizioni Comuni alle Sezioni I e II

- Art. 3 – DURATA E TACITO RINNOVO**
- Art. 4 – VALIDITÀ TERRITORIALE**
- Art. 5 – MERCI ESCLUSE**
- Art. 6 – ESCLUSIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA ATTACCHI CIBERNETICI**
- Art. 7 – SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (ED. 11.8.2010)**
- Art. 8 – Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)**
- Art. 9 – COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020**
- Art. 15 – SOMME ASSICURATE – LIMITI DI INDENNIZZO**
- Art. 16 – FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Sezione V – Norme in caso di sinistro

- Art. 1 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**
- Art. 5 – CHIUSA INCHIESTA**
- Art. 6 – GESTIONE DELLE VERTENZE – SPESE LEGALI**

IL CONTRAENTE

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG.UE)

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, **REVO Insurance S.p.A.**, con sede in Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, in qualità di Titolare dei trattamenti sottoindicati (di seguito brevemente il "Titolare"), premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati¹, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati, sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

1. Responsabile della Protezione dei dati personali e Responsabili del Trattamento

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, cui Lei può rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni inviando una comunicazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: RPD@revoinsurance.com;

- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Sono state nominate Responsabili del trattamento le Società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto o che svolgono attività di controllo nei confronti del Titolare e come richiesto dalla normativa vigente garantiscono adeguate misure tecniche e organizzative tali che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta dati personali "comuni" (come, ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia, ecc.), nonché potenzialmente anche dati appartenenti a categorie "particolari"², indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Si tratta di dati forniti dall'interessato stesso o forniti da altri soggetti, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.³

3. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali (quindi anche preliminari e conseguenti) all'instaurazione, alla gestione, all'esecuzione ed ai rinnovi dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; nonché gli obblighi di legge in relazione alla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali.

¹ Se gli interessati risultano essere persone diverse (es. beneficiari).

² In alcuni casi, per adempiere alle finalità assicurative/liquidative in relazione a specifici prodotti, possono essere richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

³ I dati possono essere forniti da Contraenti in cui l'interessato risulti assicurato o beneficiario, o eventuali coobbligati; in alternativa, i dati possono essere forniti da altri soggetti, facenti parte della c.d. "catena assicurativa", che identifica la catena di soggetti che comprende oltre al Titolare i soggetti esterni allo stesso, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, riassicuratori; agenti e subagenti, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, etc), organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici; banche dati esterne, IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, ecc..

Tali soggetti appartenenti alla c.d. catena assicurativa, così come identificata anche dal Garante Privacy nel documento del 26 aprile 2007, pongono in essere operazioni di trattamento preordinate all'unica finalità di gestione del rischio assicurato a seguito della stipula del contratto di assicurazione da parte del Titolare con l'interessato.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

b) finalità di verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto, nonché di valutazione della coerenza del prodotto assicurativo rispetto ai bisogni della clientela.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

c) finalità di riscontro a richieste di informazioni presentate dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

d) finalità di determinazione dei premi/sconti assicurativi in fase assuntiva e di rinnovo della polizza.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

e) finalità relativa all'esercizio ed alla difesa dei diritti della Società in ogni sede e finalità derivanti da obblighi normativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, ecc.

La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali dell'interessato potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi facenti parte della c.d. "catena assicurativa (v. nota 2 *supra*) coinvolti nella gestione dei rapporti con l'interessato, in essere o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari Autonomi del trattamento, ossia soggetti che determinano in autonomia le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;

- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

5. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati dell'interessato potrà avvenire mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

6. Comunicazione dati - Trasferimento dei dati all'estero

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa" (v. nota 2 *supra*) e ad altri soggetti, quali

ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, ecc..

I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra* UE, a soggetti che collaborano con i Titolari e i Responsabili, sempre nel rispetto della normativa privacy vigente.

Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea⁴, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3) sono conservati per 10 anni dalla cessazione di efficacia della polizza.

Si precisa che, nell'eventualità in cui la quotazione e l'emissione di un preventivo non dia luogo all'emissione della polizza, i dati utilizzati per la quotazione sono conservati per 12 mesi dall'emissione del preventivo.

In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per garantire un congruo utilizzo dei dati raccolti, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate, in caso contrario i dati saranno cancellati, bloccati o resi anonimi.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede stragiudiziale ed anche giudiziaria, nelle procedure arbitrali e/o di mediazione e di conciliazione.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue mandando una e-mail al Titolare del Trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

La informiamo che il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso, laddove prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del

⁴ La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;

f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare
REVO Insurance S.p.A.